

Civile Ord. Sez. 6 Num. 26682 Anno 2021

Presidente: BISOGNI GIACINTO

Relatore: ACIERNO MARIA

Data pubblicazione: 01/10/2021

ORDINANZA

sul ricorso 8186-2019 proposto da:

GRAZIELLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA
;

- *ricorrente* -

FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.
10, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA
, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNA
;

- *controricorrente e ricorrente incidentale* -

avverso la sentenza n. 2127/2018 della CORTE D'APPELLO di
BOLOGNA, depositata l'08/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

RILEVATO CHE:

1. Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 113/2017, pronunciandosi sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da Graziella contro Franco F, ha posto a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere all'ex coniuge l'assegno divorzile nella misura di 900,00 euro mensili, escludendo che la convivenza, più o meno stabile, della con un altro uomo, abbia il progetto di vita comune capace di renderla una vera famiglia di fatto.

2. Avverso la presente pronuncia ha proposto appello Franco, con il quale ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile alla luce dell'asserita autosufficienza economica della e della comprovata convivenza stabile con un altro uomo, tenuto conto anche che la presunzione degli elevati redditi dello stesso è priva di riscontri e contraddetta dalle dichiarazioni fiscali prodotte in giudizio.

3. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 2127/2018, ha parzialmente accolto l'appello del, rideterminando l'assegno divorzile nella misura inferiore di 400,00 euro.

3.1. Con riferimento alla convivenza della con il Sig. Giuseppe, la Corte ha confermato l'accertamento svolto dal Tribunale, dal momento che la coppia ha una limitata condivisione del budget e della vita. Di fatti, il, se da una parte si ferma in modo frequente anche la notte dalla, dall'altra, trascorre la sua vita altrove, nella propria casa, da solo o con il figlio.

3.2. In merito all'assegno divorzile, è stato riconosciuto il diritto della a percepirlo, considerata la sua incolpevole incapacità

7

lavorativa che, data l'età e l'annosa inesperienza frutto presuntivo di una scelta coniugale condivisa, le rende oggettivamente assai difficile se non impossibile il rientro sul mercato del lavoro. Tuttavia, l'importo è stato diminuito posto che non sono state condivise le conclusioni del Tribunale in relazione all'elevato tenore di vita matrimoniale ed all'elevato reddito dell'ex marito, attesa la modestia delle denunce fiscali versate in atti.

3.3. Alla luce di tali elementi è stato affermato che un assegno divorzile nella misura di 400,00 euro risulta sostenibile per il e consente alla di integrare i risparmi derivanti dalla vendita di un immobile, così da non costringerla a vivere senza una minima sicurezza per il futuro dato che per sua scelta matrimoniale oggi non ha lavoro e non si sa che pensione possa mai avere.

4. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione Graziella . Franco ha depositato ricorso incidentale affidato a tre motivi.

CONSIDERATO CHE:

5. Con il primo ed unico motivo del ricorso principale, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, co. 6 della L. n. 898/1970 per avere il giudice di appello diminuito la somma dell'assegno divorzile con motivazione incompleta, inconferente ed anche illogica, senza che siano stati adeguatamente valorizzati i sacrifici della ricorrente per le esigenze familiari e gli altri criteri di cui all'articolo citato, conformemente a quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 18287/2018.

5.1. Il motivo è manifestamente infondato avendo la Corte di Appello applicato correttamente i principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 18278/2018, secondo la quale il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge - cui

deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970 - richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.

5.2. Invero, il provvedimento impugnato, contrariamente a quanto prospettato nella presente censura, non si è fondato su una mera equiparazione economica dei patrimoni dei due coniugi ma, al contrario, ha tenuto conto della complessa situazione della ricorrente e, precisamente, della sua incolpevole capacità lavorativa dovuta all'età ed ai sacrifici compiuti per la vita coniugale, che le precludono il rientro sul mercato del lavoro. Tale situazione, poi, è stata comparata e bilanciata con la circostanza che la _____ è titolare di risparmi personali derivanti da una vendita immobiliare e con le risultanze fiscali relative alla posizione economica del _____, cosicché, se da una parte è stato riconosciuto il diritto della ricorrente all'assegno divorzile, dall'altra, è stata ritenuta eccessiva la somma determinata dal primo giudice.

5.3. In conclusione, la rideterminazione dell'assegno divorzile nella misura di 400,00 euro risulta pienamente conforme al disposto normativo di cui all'art. 5 della L. citata, avendo la Corte territoriale

valutato tutti i criteri previsti dalla norma per la quantificazione dell'assegno medesimo, e pienamente coerente con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., S.U., n. 18287/2018), essendo stata pienamente valorizzata la funzione compensativo-perequativa dell'assegno divorzile oltre che quella assistenziale.

6. Con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta la violazione di legge per non avere la Corte di Appello considerato quale causa di esclusione dell'assegno divorzile la convivenza intrattenuta dalla [redacted] con il [redacted], la quale ha avuto inizio prima della separazione con il [redacted] ed è proseguita ininterrottamente anche dopo.

7. Nel secondo motivo del ricorso incidentale si censura la violazione dell'art. 5, co. 6, della L. n. 898/1970. Lamenta la controparte che non sussiste il diritto della [redacted] all'assegno divorzile dal momento che la stessa ha mezzi più che adeguati per vivere e, ove ne divenisse priva, è in grado di procurarsi autonomamente, essendo in possesso del diploma di ragioneria ed essendo stata per anni contitolare di un'agenzia.

8. Il terzo motivo di ricorso incidentale censura la violazione dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, con riferimento ai criteri necessari per determinare l'ammontare dell'assegno divorzile. Il [redacted] lamenta di essere stato ingiustamente gravato dell'assegno divorzile nonostante le sue scarse risorse economiche, considerato che ha ceduto gli immobili alla moglie ed ha venduto l'unico a sé intestato per estinguere il mutuo ed ha poi acquistato un immobile gravandosi di un nuovo mutuo ipotecario.

9. Il primo motivo non supera il vaglio di ammissibilità poiché si limita a contestare nel merito l'accertamento di fatto svolto dalla Corte di Appello con riferimento all'assenza di una convivenza stabile e continuativa tra la [redacted] ed il [redacted]. Invero, il controricorrente

non fornisce alcun elemento concreto in grado di provare la stabilità della convivenza, prospettando esclusivamente una diversa lettura dei fatti di causa sulla base della testimonianza del figlio Marco , la cui efficacia probatoria è stata pienamente valutata dal giudice di appello che non l'ha ritenuta dirimente ai fini della prova della stabile convivenza.

9.1. Si osserva che secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass., n. 6519/2019).

10. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto contestano il riconoscimento a favore della del diritto all'assegno divorzile, sono inammissibili per le ragioni che seguono.

10.1. Come affermato in sede di esame del primo ed unico motivo del ricorso principale, la Corte di Appello ha rideterminato l'assegno divorzile nella misura di 400,00 euro tenendo conto di tutti i criteri di cui all'art. 5 della L. n. 898/1970 e valorizzando la funzione perequativo-compensativa del suddetto assegno in piena conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass., S.U., n. 18287/2018).

17

10.2. Per contro, il controricorrente, con le presenti censure, si limita a chiedere un riesame nel merito delle conclusioni del giudice di appello, in forza della prospettata autosufficienza economica della e della criticità della propria situazione economica. Trattasi di circostanze che, in quanto genericamente dedotte e non supportate da elementi concreti, sono inidonee a scalfire la ratio del provvedimento impugnato, la quale si è fondata su un esame complessivo e comparativo delle posizioni economiche e personali dei due coniugi, nonché sui rispettivi ruoli endofamiliari, con piena valorizzazione dei criteri dell'art. 5 di cui si lamenta impropriamente l'omesso esame.

11. Ciò determina il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale. Alla luce della soccombenza reciproca delle parti, il Collegio ritiene opportuno procedere alla compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso

incidentale. Compensa le spese tra le parti.

Suggerisco i presupposti processuali per applicazione art 13 c. 1 p. 2 art. 115/02

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/04/2021.

Il Presidente

(Dr. Giacinto Bisogni)

